



**CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE  
E  
DELLE COMPENSAZIONI**

**artt. 10 e 14 del regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 30/2014**

# RATEAZIONE

## 1. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE

La rateazione del pagamento di somme da avvisi di accertamento, emessi a titolo di I.U.C., nelle sue diverse componenti (I.M.U. - T.A.R.I. - T.A.S.I.), può essere concessa dal Funzionario Responsabile del tributo in caso di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà economica del contribuente, che comporti una diminuzione considerevole del reddito.

Il carattere dell'obiettività è integrato allorché ricorra congiuntamente o disgiuntamente una delle seguenti cause:

1. difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa (comprovata da relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa; visura camerale aggiornata; altro);
2. calamità naturali riconoscibili;
3. stato di salute proprio o dei propri familiari (coniuge e/o figli conviventi):
  - a) disabilità con invalidità non inferiore al 75% (comprovata da certificato rilasciato da struttura pubblica);
  - b) cura presso comunità terapeutica (comprovata da idonea certificazione);
  - c) altro;
4. condizione economica sfavorevole (comprovata mediante certificato ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente relativo all'ultimo anno) dovuta ad impossibilità di svolgere la normale attività lavorativa e/o a situazione che non consenta comunque l'assolvimento del debito tributario:
  - a) stato di disoccupato iscritto al collocamento (comprovato da certificato di disoccupazione);
  - b) stato di lavoratore inoccupato in mobilità o cassa integrazione (comprovato da certificato di mobilità/cassa integrazione);
  - c) stato di inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente (comprovato da certificato di disoccupazione);
  - d) stato di soggetto in indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune (comprovato da certificazione ufficio socio-assistenziale);
  - e) stato di anziano con più di 65 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo (comprovato da idonea certificazione);

Il dato della temporaneità è da intendersi riferito:

5. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
6. per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

## 2. CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria può essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento, dal contribuente che versa nelle condizioni di comprovata obiettiva difficoltà economica temporanea di cui sopra, richiesta di rateazione nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni con la tolleranza di un solo caso;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza della rata e pagamento dell'intero debito residuo immediatamente ed automaticamente in unica soluzione, con escussione dell'eventuale polizza prestata.

### **3. MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

La rateizzazione del debito risultante da avvisi di accertamento è effettuata in un numero di rate rapportato alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e, comunque, fino ad un massimo di due anni, con le seguenti modalità:

- fino a € 300,00: nessuna rateizzazione;
- da € 300,01 a € 600,00: fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 600,01 a € 1.200,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.200,01 a € 3.000,00: fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 3.000,01: fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale dell'avviso di accertamento.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore complessivamente ad € 5.000,00, il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento della rata, a semplice richiesta del Comune.

### **4. INTERESSI**

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione dell'interesse legale annuo.

Pertanto, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento fino alla scadenza di ciascuna rata, sono corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

### **5. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO**

Il contribuente, per fruire del beneficio della rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Responsabile dell'Area Entrate (Funzionario Responsabile I.U.C.) di questo Ente.

La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi dell'avviso di accertamento;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
- d) la documentazione prevista ai fini della verifica del possesso dei requisiti per essere ammessi al beneficio della rateizzazione.

Nella fase istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Egli può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine

indicato nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false, nei casi previsti del d.P.R. n. 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni, la domanda è da intendersi respinta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Esso sospende i termini per la riscossione coattiva.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

## **COMPENSAZIONE**

### **6. COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI TRIBUTARI**

Per compensare gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di IUC, nelle sue diverse componenti, con gli importi a credito relativi alla sopra indicata imposta, nelle sue diverse componenti, la cui riscossione venga effettuata direttamente dal Comune e non sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso, indicando:

- generalità e codice fiscale;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.